

11383/07
9092/07

SENTENZA N.
N. R.G. 67036/2004

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

**In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso per delega in atti da Avv.

G. Lanza presso il cui studio è elettivamente domiciliato

attore

contro

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv.

M. Tricarico presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad **oggetto**: azione ex art. 2041 c.c.

sulle **conclusioni**

come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] nella dedotta qualità di erede testamentario di [redacted] deceduta in Milano il 22.4.2003, e sul presupposto dell'ingiustificato arricchimento di [redacted] ai sensi dell'art. 2041 c.c. per il preteso prelevamento dalla massa ereditaria della somma di 11400,00, conveniva in giudizio la convenuta avanti il Tribunale di Milano per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“dato atto della qualità di coerede del sig. [redacted] ed accertato il prelevamento a titolo di prestito o della somma di euro 11.400,00 ad oggi non restituita alla massa ereditaria dalla sig.ra [redacted] dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione della suddetta somma nella misura di 1/3 a favore dell'attore [redacted] oltre agli interessi dal prelevamento al saldo o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa e comunque nella somma complessivamente contenuta di 5.164,57 euro”.

Si costituiva in giudizio [redacted] per eccepire l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'attore asserisce di essere erede di [redacted] in virtù di testamento olografo n. 25918/6413 rep. notaio [redacted] pubblicato in data 30.4.2003.

Parte convenuta ha contestato l'invocata qualità di erede ed ha eccepito perciò l'improponibilità dell'azione intentata ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Il testamento olografo di [REDACTED] del 23.9.1998 recita:
"Milano 23-9-1998

Revoco ogni mio testamento e col presente lascio il mio appartamento di Milano via Filippetti 33 con cantinino e piccolo locale ripostiglio a p. 8 alla "Provincia Lombardo Veneta dei Chierici Regolari, ministri degli Infermi (Camilliani, per l'opera di Frate Ettore-Boschini" .

Il testamento prosegue con la nomina di esecutore testamentario. In successivi codicilli del 4.1.2002, 3.2.2002, 5.2.2002 la de cuius "dona" a [REDACTED] uno stanzino con uso terrazzo all'ultimo piano del Condominio di via Filippetti 33 a Milano, ad [REDACTED] e [REDACTED] beni mobili determinati, lascia in proprietà ai tre soggetti "l'arredamento della casa e relativi oggetti" ed affida loro l'intera somma disponibile sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Milano.

Ritiene il Tribunale che la volontà testamentaria individuabile dall'interpretazione complessiva delle clausole sopra riportate possa essere intesa nel senso dell'attribuzione all'attore di quei beni, e soltanto quelli, come cespiti determinati e singoli e non come quota del patrimonio della de cuius.

Non vi sono elementi e non risulta dimostrato che la testatrice attraverso l'attribuzione di beni determinati ad [REDACTED] abbia tenuto presente l'universalità dei suoi beni ed abbia inteso assegnarli e dividerli come quota del tutto.

L'institutio ex re certa si ha infatti nel caso in cui il testatore assegni beni specificamente indicati quale quota del suo patrimonio e quindi a titolo universale.

In virtù di tale principio avendo la testatrice provveduto ad una diversa attribuzione dell'unico immobile di sua proprietà deve ritenersi che la disposizione relativa alla liquidità sia stata fatta a titolo di legato.

L'attore non riveste perciò la qualifica di erede testamentario di [REDACTED] non può pertanto avanzare alcuna pretesa sull'eredità relitta.

In ogni caso va rilevata l'infondatezza dell'azione.

Osserva il Tribunale che l'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto azione esperibile contro chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona al fine dell'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento, non può essere esperita per la ricostituzione della massa ereditaria.


L'ordinamento fornisce infatti all'erede rimedi ben diversi.

Inoltre l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o di comunque di altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta.

Nel caso di specie è pacifico che la somma di cui si discute sia stata ottenuta dalla convenuta in virtù di prestito ottenuto in vita da [REDACTED]

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:


rigetta

la domanda

condanna

la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 2807,12 di cui 916,82 euro per diritti ed €. 1459,16 per onorari, oltre agli oneri accessori dovuti come per legge.

Milano, 9 ottobre 2007



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, positioned below the text "Il Giudice".